



SENATO ACCADEMICO	19 aprile 2017
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	27 aprile 2017
DECRETO RETTORALE DI EMANAZIONE	Rep. n. 608/2017 Prot. n. 40209 - 02 maggio 2017
STRUTTURA COMPETENTE	Ufficio Stampa, Comunicazione Istituzionale e Digitale
ENTRATA IN VIGORE	03 maggio 2017

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI TITOLI DI PROFESSORE EMERITO E PROFESSORE ONORARIO

Sommario

Articolo 1 - Oggetto e Finalità	1
Articolo 2 - Requisiti necessari per la candidatura al titolo di Professore Emerito e Professore Onorario	2
Articolo 3 - Modalità procedurali per la proposta di conferimento del titolo.....	2
Articolo 4 - Prerogative del Professore Emerito e del Professore Onorario	3
Articolo 5 - Disposizioni finali.....	3

Articolo 1 - Oggetto e Finalità

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento del titolo di “Professore Emerito” e di “Professore Onorario” in conformità a quanto disposto dall’art. 111 R.D. n. 1592/1933 e dall’art. 15, comma 2, L. n. 311/1958 e specifica le attività che il Docente, al quale sia stato conferito uno dei detti titoli, può svolgere nell’ambito dell’Ateneo.
2. Tutte le cariche, professioni, titoli e termini inerenti a funzioni nominate nel presente regolamento e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.

Articolo 2 - Requisiti necessari per la candidatura al titolo di Professore Emerito e Professore Onorario

1. Il titolo di Professore Emerito può essere conferito ai Professori Ordinari, collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato almeno vent'anni di servizio nella qualifica, inclusi eventuali periodi di aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 12 e 13 del D.P.R. 382/1980, alla data di collocamento a riposo o dell'accettazione delle dimissioni.
2. Il titolo di Professore Onorario può essere conferito ai Professori Ordinari, collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato almeno quindici anni di servizio nella qualifica, inclusi eventuali periodi di aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 12 e 13 del D.P.R. 382/1980, alla data di collocamento a riposo o dell'accettazione delle dimissioni.
3. Gli anni di servizio si intendono comprensivi dell'eventuale triennio di professore straordinario.
4. Non possono accedere al riconoscimento del titolo i docenti che abbiano riportato condanne penali definitive, sanzioni disciplinari definitive, accertamenti definitivi di violazione del Codice Etico di Ateneo.
5. La proposta di conferimento può essere avanzata per i Professori che abbiano accresciuto in misura rilevante il prestigio dell'Ateneo attraverso la produzione scientifica e l'attività di ricerca e didattica e abbiano contribuito in modo significativo alla vita e al funzionamento dell'Ateneo assumendo ruoli istituzionali. In particolare verranno in rilievo: il conseguimento di prestigiosi premi e riconoscimenti nazionali e internazionali; la Direzione di Collane di significativo rilievo scientifico; l'appartenenza a Comitati di Direzione di Riviste scientifiche di riconosciuta autorevolezza sul piano nazionale ed internazionale; gli incarichi di responsabilità in organismi scientifici ed enti di ricerca nazionali e internazionali; il Coordinamento di progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale e internazionale; l'attività di alta divulgazione e promozione culturale anche in ambito internazionale.

Articolo 3 - Modalità procedurali per la proposta di conferimento del titolo

1. La proposta per il conferimento del titolo di Professore Emerito o di Professore Onorario è presentata al Direttore del Dipartimento, cui afferiva il Docente al quale si intende conferire il titolo, da parte di un Professore Ordinario appartenente al medesimo Dipartimento.
2. La proposta, corredata da una dettagliata relazione sull'attività scientifica, didattica e istituzionale svolta, deve essere inoltrata entro 24 mesi dalla data di cessazione dal servizio del candidato.

3. Il Consiglio di Dipartimento delibera nella composizione ristretta ai Professori Ordinari. La votazione avviene a scrutinio segreto ed è assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
4. La delibera del Consiglio di Dipartimento è sottoposta, su proposta del Rettore, all'approvazione del Senato Accademico.
5. Gli atti saranno successivamente trasmessi al Ministro competente per l'adozione del provvedimento di attribuzione del titolo.

Articolo 4 - Prerogative del Professore Emerito e del Professore Onorario

1. Il Professore Emerito e il Professore Onorario possono continuare a svolgere attività di ricerca nell'ambito del Dipartimento cui afferivano per l'Università, nel rispetto della normativa vigente.
2. L'eventuale affidamento per contratto di incarichi di insegnamento al Professore Emerito o al Professore Onorario resta regolato dalla normativa vigente.
3. Il Professore Emerito e il Professore Onorario possono partecipare, su invito e senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali del Dipartimento cui afferivano.
4. Il Professore Emerito e il Professore Onorario:
 - possono essere dotati di un account personale sul dominio unife.it, con il quale ricevere la posta elettronica e accedere ai servizi e alle risorse anche online del Sistema bibliotecario dell'Ateneo (SBA);
 - possono fruire della disponibilità di postazioni di lavoro compatibilmente con le esigenze organizzative e logistiche dell'Ateneo e/o del Dipartimento;
 - possono avvalersi della copertura assicurativa dell'Ateneo riservata ai Docenti ospiti.

Articolo 5 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data del Decreto Rettorale di emanazione.